TRIBUNALE FEDERALE ACI SPORT

SENTENZA N. 33 / 2019

Il Tribunale Federale, composto dai sig.ri Pres. Camillo Tatozzi (Presidente), Gen. Ugo Marchetti (relatore) Avv. Cristina Mori (componente), riunitosi in Roma il giorno 24 settembre 2019, ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti del licenziato sig. Calogero Di Grado (lic. uff. gara n. 386710).

FATTO

Con atto del 15 luglio 2019, la Procura Federale ha deferito a codesto Tribunale il sig. Di Grado, per violazione degli artt. 8.1, 8.4, 8.6 e 201 RSN e della relativa Appendice 2.

L'odierna vicenda trae origine da un episodio occorso nello svolgimento di una manifestazione automobilistica presso l'Autodromo nazionale di Monza nei giorni 12 e 13 maggio 2018, durante la quale il deferito, in servizio come ufficiale di gara, non si è attenuto alle indicazioni impartitegli dal capoposto sig. Marco V. Bassi.

Quest'ultimo riteneva opportuno segnalare la condotta del Di Grado al Gruppo Ufficiali di Gara, affinché adottasse i provvedimenti conseguenti.

Successivamente, in data 12 settembre 2018, il sig. Di Grado, probabilmente risentitosi della suddetta segnalazione, ha inviato al sig. Bassi, mediante l'applicazione Messenger del *social network* Facebook, un messaggio audio dal tenore fortemente intimidatorio, contenente peraltro minacce di morte (profili, questi ultimi, meglio e più compiutamente illustrati nell'atto di deferimento di cui sopra).

Rispetto agli addebiti mossi, l'incolpato, per il tramite del proprio difensore, nella memoria presentata *ex* art. 44 RGS, mentre non formulava alcuna motivazione e/o giustificazione rispetto al merito, rappresentava l'intervenuta decadenza dell'esercizio dell'azione disciplinare, in quanto decorsi inutilmente giorni sessanta dall'iscrizione del procedimento, termine fissato dall'art. 47 RGS, sottolineando come, a suo avviso, il predetto termine avesse effetto perentorio.

In esito alla vicenda come sopra sommariamente riferita, la Procura Federale, a seguito delle indagini svolte e delle audizioni intervenute, formulando proprie considerazioni, nonché dopo aver sottolineato come, per giurisprudenza costante, i termini ritenuti perentori dal difensore sono invece ordinatori (leggasi sentt. n. 55/2017 IV sez. e 25/2017, rispettivamente del Collegio di Garanzia dello Sport e delle Sezioni Unite), riteneva responsabile degli addebiti mossi il Di Grado e, in rapporto ad essi, richiedeva quale sanzione, in applicazione degli artt. 227.4, 227.11, 227.12 RSN, la sospensione della licenza per giorni trecentosessantacinque oltre all'applicazione dell'ammenda di euro duemila.

DIRITTO

Tutto ciò premesso, va in primo luogo ribadita la ricorrenza del rappresentato principio di ordinatorietà dei termini stabiliti per lo sviluppo dell'attività istruttoria da parte della Procura, profilo essenziale quest'ultimo per quanto innanzi rappresentato, in esito al presente provvedimento. In secondo luogo, inoltre, va riconosciuta la responsabilità dell'incolpato in rapporto agli addebiti mossi, in quanto addebiti dallo stesso riconosciuti. A riguardo deve essere infatti posto in evidenza come, con propria nota del 19 settembre 2019, il Di Grado, comunicando la sua indisponibilità all'udienza per motivi di salute, manifestava il proprio dispiacere per il comportamento assunto e contestato e formulava le proprie scuse impegnandosi a non ripetere più nel futuro analoghi atteggiamenti deprecabili atteggiamenti, affidandosi infine alla clemenza di questo Tribunale. Per effetto di quanto sopra illustrato, rimane confermata la responsabilità, ma, in tale contesto, decisamente attenuata l'intensità del negativo comportamento. Il Di Grado ha ammesso la propria responsabilità, riconducendola a "un momento di confusione", come palesemente risultante dal foglio appena sopra richiamato.

Per queste ragioni, questo Tribunale ritiene commisurata alla gravità del fatto, e al suo successivo ridimensionamento, la sanzione della sospensione di mesi 9 della licenza e l'ammenda di euro 1500,00. Quanto al futuro, questo Tribunale rimette il presente

provvedimento all'attenzione del Gruppo Ufficiali di Gara, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza che riterrà opportuno adottare.

Manda alla Segreteria la trasmissione della decisione al Gruppo Ufficiali di Gara.

Roma, 24 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo Tatozzi

COMPONENTE
Gen. Ugo Marchetti

COMPONENTE
Avv. Cristina Mori